

IL COLLEGIO DI ROMA

Composto dai signori:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale | Presidente |
| - Avv. Bruno De Carolis | Membro designato da Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Dario Casa | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie
in cui sia parte un cliente consumatore |
| - Prof.ssa Liliana Rossi Carleo | Membro designato dal CNCU |

nella seduta del 25 maggio 2010 dopo avere esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 1/9/2009 il ricorrente e la cointestataria di un mutuo fondiario hanno presentato reclamo in relazione ad un asserito erroneo addebito d'importi riguardanti il finanziamento ottenuto dalla banca. In particolare, ricordati alcuni precedenti errori compiuti nei conteggi della banca, i clienti contestano che sia stato loro applicato un tasso più alto prima della decorrenza convenuta contrattualmente, riferendo che ciò sarebbe comprovato dal Documento di sintesi n. 3 inviato dalla Banca, che indicava come "inizio" del nuovo tasso annuo dello 6,05% (in luogo 4,65%) la data del 29/02/2008. Invece, la banca avrebbe applicato il nuovo più elevato tasso in anticipo, addebitando quindi un importo eccedente il dovuto.

I clienti contestano inoltre un presunto errore nel calcolo del tasso di alcune rate, nel periodo dal 10/01/2008 al 10/01/2009. L'importo delle rate non corrisponderebbe - secondo i clienti - al tasso indicato e vigente.

La Banca ha risposto al reclamo con nota raccomandata dell'11/1/2010 facendo presente che, sulla base delle verifiche effettuate, i tassi applicati risultano coerenti con il contratto sottoscritto in data 10 maggio 2006 e con le rinegoziazioni intervenute nei mesi di febbraio e giugno 2009, allegando il relativo piano d'ammortamento.

In particolare, la banca ha precisato che, come previsto dall'art. 3 del contratto, il tasso iniziale del 4,65% (tasso fisso) era da ritenersi invariato sino alla data del 15 dicembre 2007.

Tuttavia, a causa di un disguido contabile, dalla rata del 10 luglio 2006 il finanziamento è stato regolato a tasso variabile anziché fisso: la banca ha precisato di aver provveduto alle opportune rettifiche contabili, riconoscendo ai clienti il conguaglio di € 952,57 sulla rata del 10 marzo 2008 e di € 71,14 su quella del 10 aprile 2008.

In seguito, sulla base dell'opzione dei clienti di mantenere il tasso fisso, la banca ha provveduto ad applicare il tasso rilevato alla data (valuta) di scadenza del tasso precedente (15.12.2007).

Il nuovo tasso, determinato nella misura fissa del 6,05%, è stato applicato a decorrere dalla rata successiva a tale scadenza, ossia dalla rata del 10 gennaio 2008, e sarebbe rimasto invariato sino alla scadenza dell'opzione biennale successiva, prevista per il 15/12/2009.

Nel frattempo, nel mese di marzo 2009 (con decorrenza dalla rata del 10 febbraio 2009 e opportuno conguaglio appostato sulla rata del 10/03/09), su richiesta dei clienti, è stata concessa la rinegoziazione del mutuo, con applicazione di un tasso fisso sino alla scadenza naturale; tale tasso, dapprima fissato nella misura del 5,75%, è stato ulteriormente ridotto nel giugno 2009 al 5,25%, a seguito di ulteriore diminuzione dello spread di 0,50 punti percentuale.

Infine, in relazione al documento di sintesi, la banca specifica che esso riporta le condizioni in vigore "alla data" del 29 febbraio 2008 e non "con decorrenza dalla data" predetta, per cui l'indicazione che viene data in quel documento riguarda solo quale tasso era in vigore a quella data, e precisamente il tasso fisso del 6,05% (applicato, ai sensi del contratto, dalla rata del 10 gennaio 2008).

Il cliente ha proposto ricorso all'ABF, nel quale, richiamate le circostanze riportate nel reclamo ed in particolare ricordati alcuni precedenti errori compiuti nei conteggi della banca, ha lamentato in primo luogo la tardiva risposta della convenuta, avvenuta "dopo numerosi e infruttuosi tentativi di chiarimento telefonici".

Nel merito, il cliente lamenta che la Banca ha rigettato il primo punto del reclamo, "sconfessando di fatto quanto comunicato nel documento di sintesi (allegato n.3), ove è chiaramente specificato: "a data inizio periodo di validità del tasso 29/02/2008". Nella sua risposta, la Banca avrebbe contestato anche il secondo punto del reclamo, negando che il tasso dello 6,05% sia mai cambiato prima del 10/01/2009.

Il cliente afferma inoltre che "le rate dalla n. 24 del 10/05/2008 alla n. 32 del 10/01/2009 non sono state calcolate al tasso di periodo dello 0,5041600 (6,05% annuo) ma al tasso errato dello 0,5625000 (ovvero al 6,75% annuo). Pertanto, chiede, con riferimento al primo punto del reclamo, di riconoscere la validità del documento di sintesi n. 3 e di stabilire il rimborso di € 440,76 erroneamente addebitati.

Con riferimento al secondo punto del reclamo il ricorrente chiede di confermare la validità dei suoi conteggi e per l'effetto di rimborsare € 603,00 erroneamente addebitati.



Nelle sue controdeduzioni, la banca ha ripetuto sostanzialmente quanto già illustrato nella replica al reclamo. Ha fatto presente che i clienti sono cointestatari di un mutuo ipotecario opzionale erogato il 10 maggio 2006 per euro 200.000,00 rimborsabile in 240 rate. Che il contratto sottoscritto prevede l'applicazione di un tasso fisso del 4,65% (IRS a 2 anni: 3,25% + spread 1,40%) dalla data di erogazione al 15 dicembre 2007 (art. 3). Che successivamente, ogni 24 mesi, la parte mutuataria ha la facoltà di scegliere se mantenere l'applicazione del tasso fisso originariamente pattuito o scegliere l'applicazione di un tasso variabile e che in assenza di tale comunicazione le condizioni in essere vengono mantenute per ulteriori 24 mesi sino alla successiva scadenza contrattuale.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione dai Clienti alla scadenza del primo biennio (15.12.2007), la banca ha mantenuto anche per i successivi 24 mesi (sino al 15.12.2009) la modalità di regolamento a tasso fisso, che sulla base del parametro previsto dal contratto (IRS a 2 anni: 4,65% + spread 1,40%), era pari al 6,05%.

Tale tasso è stato correttamente applicato a decorrere dalla data del 16 dicembre 2007 e pertanto la rata con scadenza il 10 gennaio 2008 è stata determinata sulla base delle predette condizioni calcolate per il periodo 16 dicembre 2007 — 10 gennaio 2008.

Detto parametro sarebbe rimasto invariato sino alla scadenza dell'opzione biennale successiva, prevista per il 15/12/2009, se non fossero intervenute condizioni migliorative per i clienti.

Infatti, in data 12 gennaio 2009 la banca afferma di aver applicato su richiesta dei clienti la revisione delle condizioni economiche, abbassando lo spread dall'1,40% al 1,10% pari ad un tasso fisso del 5,75% valido sino al 15/12/2009.

Successivamente, il 26 gennaio 2009, i Clienti avevano inoltrato ulteriore richiesta di rinegoziazione per mantenere il tasso fisso per tutta la durata del finanziamento.

A seguito di tale rinegoziazione, anch'essa non prevista dal contratto ma ciononostante concessa dalla Banca, dalla rata scadente il 10 giugno 2009 è stato applicato il tasso fisso del 5,25% (IRS:4,15% +spread 1,10%).

In conclusione, la banca chiede che sia accertata l'infondatezza delle pretese del ricorrente.

DIRITTO

La contestazione promossa dal ricorrente riguarda l'applicazione delle clausole del contratto di mutuo che, a suo avviso, sarebbero state interpretate erroneamente dalla banca mutuante.

In particolare, il ricorrente sembra far leva su un erroneo conteggio verificatosi negli anni precedenti e riconosciuto come tale dalla banca - che tuttavia, in quella occasione, ha provveduto a rimborsare le differenze riscontrate a favore del medesimo cliente - per sostenere che vi sarebbero ulteriori erronee valutazioni dei tassi applicati.

In particolare, il ricorrente afferma che il tasso applicato è passato dal 4.65% iniziale, tasso fisso come da contratto, al 6,05% non già a partire dal 29/02/2008, bensì da una data precedente e precisamente dal 10/1/2008, determinando un addebito a suo carico di Euro 440,76 in eccesso rispetto al dovuto. Eccepisce, altresì, ulteriori erronee variazioni di tasso operate dalla banca che avrebbero comportato differenze pari a complessivi euro 603,00, sicché in totale la banca avrebbe percepito un importo non dovuto pari ad euro 1043,76.

La banca, nelle sue controdeduzioni, produce il contratto di mutuo, precisando che il tasso fisso iniziale, pari ad euro 4.650 annuo, era previsto per un periodo iniziale, fino alla data del 15 dicembre 2007 (art.3 del contratto), mentre successivamente al cliente è riconosciuta la facoltà di scegliere, ogni 24 mesi, se continuare il rimborso a tasso fisso ovvero se optare per il tasso variabile, secondo parametri di calcolo precisamente indicati nel contratto stesso.

Pertanto, in base alle previsioni contrattuali, successivamente alla data del 15 dicembre 2007 la banca, in mancanza di una diversa opzione del cliente, ha applicato ancora il tasso fisso, ma secondo il metodo di calcolo contrattualmente prefissato, che ha determinato il tasso (fisso) pari ad euro 6,05 annui; tasso peraltro non contestato dal ricorrente, il quale si limita a contestarne la decorrenza, ma infondatamente, come risulta dalla lettera dell'art.3 del contratto.

Il riferimento fatto dal ricorrente al Documento di sintesi predisposto dalla banca per suffragare l'asserita diversa previsione circa la data di decorrenza della variazione del tasso, dal 4.65 iniziale al 6,05%, appare infondato, in quanto la data del 29/2/2009, ivi indicata, è quella di produzione del Documento in questione, non già quella di decorrenza del tasso, come correttamente fa rilevare la banca nelle controdeduzioni.

Corretta appare anche la determinazione della rata n.24, pure contestata dal ricorrente, che risulta effettivamente pari ad eur 1.348,44 secondo la metodologia di calcolo indicata dalla banca sulla base dei criterio stabiliti nell'atto di mutuo.

In definitiva, le doglianze esposte nel ricorso appaiono non suffragate da metodologie di calcolo idonee a contestare la ricostruzione dei dati contabili esposta dalla banca, la quale invece fa puntuale riferimento a quanto previsto nell'atto di mutuo, accluso alle controdeduzioni. Peraltro, le considerazioni della banca erano già state rappresentate al mutuatario (e al cointestatario del mutuo stesso) con lettera della banca datata 11 gennaio 2010 e non risulta che il ricorrente abbia contestato specificamente i dati ivi indicati, né che abbia opposto una diversa ricostruzione dei dati sulla base di quanto previsto nel contratto.

In conclusione, si ritiene che il ricorso non possa essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE